




PROVINCIA DI LUCCA

Provincia di Lucca Protocollo generale	E
N. 0220034	data 17/11/2011
Classificazione: 1.4.2	
	

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 73/A DEL 10.11.2011

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI NON A SCOPO DI LUCRO

SESSIONE ORDINARIA PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2011 - duemilaundici - addì dieci del mese di novembre alle ore 17,00 c., nella sala consiliare della Provincia, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica, per trattare, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio.

Il Presidente del Consiglio ANDREA PALESTINI, invita il Segretario Generale dott. ssa Maria Mancini, a fare il II appello, dal quale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

BACCELLI Stefano, BALLINI Giordano, BOTTIGLIONI Simona, BRACCIALI Luciano, BRUNI Luigi, BRUNINI Gabriele, COMPARINI Alberto, COSTAGLIOLA Ciro, FRANCESCONI Stefano, GIANNOTTI Fabio, GIUNTOLI Enzo, LAZZARESCHI Daniele, LAZZERINI Isaliana, LUCCHESI Lucio, LUCCHETTI Valentina, MARCHETTI Maurizio, PALESTINI Andrea, PUCCHETTI Gloria, RINALDI Oriano, SANTINI Mauro, SINAGRA Grazia, TERSITTI Eugenio.

ed assenti i seguenti Consiglieri: FANTONI Vittorio (g), MARCUCCI David, PIOLI Francesco (g).

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e conferma scrutatori i Consiglieri: Tersitti, Comparini, Costagliola.

Risultano inoltre presenti all'appello, o entrati successivamente, gli Assessori: Cavallaro Maura, Giorgi Andrea, Rovai Luigi e Santi Diego. Ed assenti gli Assessori: Bambini Francesco, Maineri Federica e Regoli Mario.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI NON A SCOPO DI LUCRO

omissis il verbale alla presente delibera

Situazione dopo la del. n. 72/A durante la discussione e prima della votazione, esce Costagliola (presenti 20) – Esce Santini (presenti 19) – Sostituzione di uno scrutatore: Marchetti in sostituzione di Costagliola –

Relazione della Giunta
agli atti della seduta

Visto il vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato con delibera Consiglio Provinciale n. 44 del 23/3/2006 e modificata con delibera n. 73/A del 29/9/2006;

Considerato che dall'applicazione di tale regolamento è emersa la necessità da parte di alcuni Dirigenti di rivedere tale atto normativo al fine di rendere più snelle ed incisive le procedure per l'erogazione dei contributi;

Dato atto che a tale scopo è stato costituito dal Direttore generale in data 20 settembre 2011 un gruppo di lavoro composto dai Dirigenti interessati e coordinato dal Vicesegretario Dr. De Angelis che ha provveduto a mettere a punto una proposta di modifica al Regolamento vigente. Il gruppo di lavoro ha operato anche considerata la limitatezza delle risorse e la disponibilità di fondi nell'Ente in vari periodi dell'anno;

Considerati i recenti orientamenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che ammettono, tra le molteplici forme di sostegno a soggetti terzi la concessioni di contributi distinguendola dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate precisando che l'elemento che connota le contribuzioni è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria dell'Ente in forma sussidiaria, l'attività cioè rientra nelle competenze dell'Ente ed è esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente dalla Provincia;

Vista la proposta di modifica al vigente regolamento dei contributi, in atti, messa a punto dal gruppo di lavoro;

Dato atto che le proposte di modifica sono state trasmesse al Direttore generale e a tutti i Dirigenti con mail del 6 ottobre 2011;

Dato atto che la 1^a Commissione consiliare "Affari Istituzionali" nella seduta del 08.11.2011 ha espresso parere favorevole all'unanimità;

Ritenuto pertanto di modificare il Regolamento dei contributi dell'Ente sulla base della proposta approvata nella seduta del 08.11.2011 dalla 1^a Commissione consiliare "Affari Istituzionali" (**Allegato A** alla presente deliberazione);

La Giunta Provinciale sottopone pertanto all'approvazione del Consiglio il seguente schema di delibera;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Preso atto della relazione della Giunta agli atti della seduta;

Visto il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione consiliare "Affari Istituzionali" nella seduta del 08.11.2011;

Visti i pareri allegati (**allegato B**) espressi ai sensi del D.Lgs. 267/00;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento dei contributi dell'Ente e di approvarne il nuovo testo **allegato A** parte integrante e contestuale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. di assicurare al presente Regolamento la più ampia e diffusa conoscenza da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private non a scopo di lucro, delle forze sociali e dell'intera comunità provinciale.
4. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, il dirigente responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo il dott. Luigi De Angelis ha mantenuto a sé la responsabilità del procedimento;
5. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge. Fermi restando i termini perentori di cui sopra è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico provinciale per scritto, ma in modo informale e senza termini di scadenza.

Aperta la discussione sull'argomento, si hanno i seguenti interventi:

OMISSIS
(Vedi Verbale)

Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione il sopra trascritto schema di delibera che viene approvato all'unanimità dai **19** Consiglieri presenti e votanti.

Su proposta del Presidente, il Consiglio

DELIBERA, altresì,

a voti parimenti unanimi, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. 267/00.

200. A



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
NON A SCOPO DI LUCRO

Delibera Consiglio Provinciale

Allegato *A* alla deliberazione del C.P. n. *13/A* del
pagina n. *(1 di 6)*

IL SEGRETARIO GENERALE
Don.ssa Maria Mancini

10 NOV. 2011

17

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Tipologia e natura delle provvidenze
- Art. 3 - Limiti oggettivi del Regolamento
- Art. 4 - Criteri di concessione
- Art. 5 - Condizioni generali di concessione
- Art. 6 - Decadenza

CAPO II - CONTRIBUTI

- Art. 7 - Richiesta di ammissione
- Art. 8 - Procedura della concessione
- Art. 9 Condizioni di concessione e liquidazione dei contributi

CAPO III - VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 10 Procedure

CAPO IV - PROVVIDENZE DIVERSE

- Art. 11 - Interventi eccezionali
- Art. 12 - Ulteriori forme particolari di aiuto
- Art. 13 Pubblicità dell'Albo dei beneficiari

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. La Provincia di Lucca stabilisce con il presente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241.
2. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

Art. 2 - Tipologia e natura delle provvidenze

1. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:
 - contributi, allorché le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
 - vantaggi economici, allorché sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali.
2. Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione o nell'esonero del corrispettivo per l'uso temporaneo di beni immobili provinciali, solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.

Art. 3 - Limiti oggettivi del Regolamento

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
 - a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate e comunque quelle previste e disciplinate da apposita normativa di dettaglio;
 - b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
 - c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
 - d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture provinciali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
 - e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente alla Provincia;
 - f) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

Art. 4 - Criteri di concessione

1. La concessione di provvidenze avviene nel rispetto dei seguenti criteri generali:
I destinatari delle concessioni sono:

- a) organismi iscritti nell'albo delle cooperative sociali, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nel registro delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.R. 42/2002 (nei settori: ambientale - turistico, culturale - educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti) tenuti presso l'Ente o che facciano richiesta di iscrizione contestualmente alla richiesta di contributo;
- b) fondazioni;
- c) istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
- d) enti pubblici;
- e) enti di patronato
- f) enti ausiliari di cui alla L.R. 54/93
- g) enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
- h) ONLUS
- i) altri soggetti privati non a scopo di lucro.

Per la concessione di provvidenze vengono valutate nell'ordine:

1. la consonanza con attività ricadenti in materie di competenza istituzionale dell'Ente
 2. la coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale;
 3. la rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
 4. la conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
2. Per l'ammissione è particolarmente valutato il carattere continuativo e non episodico delle attività del proponente, i risultati conseguiti in precedenza, la qualità della proposta in relazione alle finalità che si intendono perseguire, nonché il coinvolgimento di più soggetti.
 3. La partecipazione della Provincia in qualità di promotore dell'iniziativa o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.

Art. 5 - Condizioni generali di concessione

1. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti, ove possibile, a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente le attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso della Provincia.
2. La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
3. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze.
4. Le spese di ospitalità o simili effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze sono comprese nel budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per la Provincia.

Art. 6 - Decadenza

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
 - non venga presentata la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9 c. 3;
 - siano intervenute sostanziali modifiche del programma;
2. L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale può comportare la rideterminazione dell'assegnazione.

CAPO II - CONTRIBUTI

Art. 7 - Richiesta di ammissione

1. I soggetti, pubblici e privati non a scopo di lucro, per accedere ai contributi previsti dal presente Regolamento devono presentare apposita richiesta indirizzata al Presidente della Provincia.
2. Le iniziative devono essere definite da un preciso progetto che possibilmente coinvolga più soggetti ed operatori, corredato da un piano economico e finanziario e da una relazione sugli eventuali precedenti esiti.
3. Le richieste di contributo devono essere presentate al protocollo dell'Ente in data antecedente alla realizzazione dell'iniziativa a pena di inammissibilità.

Art. 8 - Procedura della concessione

1. La Giunta provinciale definisce con delibera, sulla base delle risorse assegnate agli uffici nel PEG e sue successive variazioni, le priorità generali per la concessione dei contributi distinte per ciascun settore di intervento dandone adeguata pubblicità.
2. Le richieste pervenute sono assegnate per l'istruttoria ai servizi competenti per materia, che provvedono agli adempimenti di competenza.
3. Il dirigente competente, determina l'assegnazione dei singoli contributi nel rispetto delle priorità stabilite dalla Giunta informandone il Presidente e l'Assessore competente.
4. Il procedimento di assegnazione dei contributi si conclude entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 Condizioni di concessione e liquidazione dei contributi

1. Il contributo per le attività proposte, comprensivo degli eventuali vantaggi economici di cui al capo III del presente Regolamento, non può superare di norma il 50% del costo dell'iniziativa.
2. La partecipazione della Provincia alle iniziative dovrà essere, ove possibile, adeguatamente pubblicizzata.
3. Effettuata l'iniziativa per la quale è stato chiesto e assegnato il contributo, dovrà essere presentata all'Amministrazione Provinciale una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti la rendicontazione dell'intera iniziativa, anche rimodulata rispetto al preventivo presentato, e della somma concessa, nonché una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento della manifestazione, la partecipazione e i risultati conseguiti, utilizzando appositi modelli uniformi per tutto l'Ente.
4. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente, indispensabile ai fini della liquidazione, è soggetta ai controlli a campione ai sensi delle vigenti disposizioni. I controlli dovranno essere effettuati ogni anno da ciascun centro di responsabilità almeno sul 5% dei soggetti beneficiari dei provvedimenti e in ogni caso su almeno due soggetti. Nel caso in cui la Provincia riscontri, a seguito del controllo, la non veridicità delle dichiarazioni rese, il responsabile del procedimento comunica all'interessato l'immediata decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, salvo ogni ulteriore conseguenza di legge. In caso di errori sanabili, determinati da dati o informazioni imprecise, comunque rilevanti ai fini del procedimento, il responsabile procede alla regolarizzazione.
5. Nel caso di contributi per acquisti di mezzi o attrezzature di rilevante entità, il contributo può essere ammesso anche dopo l'acquisto e il dirigente può liquidare un acconto in corso di acquisto.

CAPO III - VANTAGGI ECONOMICI

Art. 10 Procedure

1. Il totale dei vantaggi economici, comprensivi degli eventuali contributi di cui al Capo II, non può superare di norma il 50% del costo dell'iniziativa.
2. I soggetti, pubblici e privati non a scopo di lucro, per accedere ai vantaggi economici previsti dal presente Regolamento devono presentare apposita richiesta indirizzata al Presidente della Provincia.
3. Le richieste, attribuite al servizio competente per materia, verranno valutate e assegnate dai dirigenti nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni regolamentari interne e di settore e degli atti di programmazione dell'Ente.
4. I vantaggi economici, se di modica entità, sono disposti con proprio atto dal dirigente competente che è tenuto a informare periodicamente il Presidente o l'Assessore di riferimento

CAPO IV - PROVVIDENZE DIVERSE

Art. 11 - Interventi eccezionali

1. L'attribuzione di contributi può inoltre essere disposta a favore di soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in condizioni di bisogno ovvero per favorire iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione della Provincia costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità.
2. L'assegnazione dei contributi è effettuata - previa specifica delibera della Giunta provinciale e adeguata istruttoria - dal dirigente con proprio atto.
3. A cura del dirigente competente dovrà essere acquisita l'attestazione da parte del destinatario sull'utilizzazione dei fondi.

Art. 12 - Ulteriori forme particolari di aiuto

1. La Provincia può intervenire a favore dei Comuni della Provincia e in casi eccezionali di enti pubblici dell'intera comunità nazionale, anche mediante impiego gratuito di personale, e/o macchine operatrici e attrezzature dei servizi provinciali per prevenire o fronteggiare eventi calamitosi;
2. Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata e entità limitate e possono essere attuate solo se compatibili con il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi della Provincia.
3. Tali interventi sono adottati con deliberazione di Giunta Provinciale.
4. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza il Dirigente del servizio competente provvede immediatamente, nei limiti di quanto si rende indispensabile, trasmettendo tempestivamente all'Amministrazione una relazione dettagliata riferita all'intervento disposto. La regolarizzazione dell'intervento di somma urgenza avviene con apposita delibera della Giunta provinciale entro 30 giorni dall'intervento.
5. A cura del dirigente competente dovrà essere acquisita l'attestazione da parte del destinatario sull'effettuazione degli interventi realizzati.

Art. 13 Pubblicità dell'Albo dei beneficiari

1. L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, istituito nel rispetto di quanto previsto dal DPR 7 aprile 2000 n. 118, può essere consultato da ogni cittadino presso l'Ente e anche sul sito internet della Provincia.

Allegato alla deliberazione del C.P. n. 13/A del **10 NOV. 2011**
 pagina n. (6 di 6)
 ULNNA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Mancini

Dott.ssa Maria Mandola



AC B

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000

DELIBERA n. **13/A** del **10 NOV. 2011**
OGGETTO **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI SONOCHI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI NON A SCOPO DI LUCRO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000:
Favorevole
Il **10** del **2011**
Il Dirigente **(Dr. Luigi De Angelis)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000:
FAVOREVOLE
Il **14/10/2011** Per Il Ragioniere Capo **Dr. Paolo Benedetti**
La spesa di € **_____** verrà imputata al Cap. **del bilancio**
Gestione competenza/residui **_____**, denominato **_____** Impegno n. **_____**
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.
Senza spesa
Il **14/10/2011** Per Il Ragioniere Capo **Dr. Paolo Benedetti**

OSSERVAZIONI RESE DAL SEGRETARIO GENERALE, AI SENSI DELLA DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 37/A del 29/7/2011:
Favorevole
Il **17/10/2011** Il Segretario Generale